

CONDIZIONI

L'abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 4 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Non si vendono numeri separati

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica il 30 d'ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle tornate

N XXIII (Continuazione)

2 Si provvede sui reclami dei contribuenti per la tassa Industria e Commercio, pervenuti in Ufficio e riferiti dal Contabile della Camera

3 Preso atto del Decreto Ministeriale col quale questa Camera è stata ammessa a far parte della Giunta di vigilanza sugli Istituti Industriali e professionali, in seguito al sussidio accordato alla R Scuola Nautica, si procede alla nomina del delegato, e risulta nominato il Cav. Uff. Sig. Francesco Incagnone

4 Si delibera reiterare la raccomandazione perchè la Dogana di Pantelleria, se pure non possa venir migliorata di classe, venga per lo meno messa in condizione di potere eseguire sdrainamenti di generi sino allo ammontare di L. 200 di dazio

5 Sull'invito del Ministero, si provvede allo aumento del fondo stanziato in Bilancio pel mantenimento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, portandolo a L. 200

6 Si provvede alla designazione dei 13 candidati per la composizione del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni di sconto presso il Banco di Sicilia in Trapani

7 Si provvede sulle pratiche d'ordine interno partecipate dalla Presidenza

N XXIV

3 Aprile 1886

Tornata ordinaria

Sono presenti i Signori Commendatore D'Alì, *Presidente* — Cav. Uff. F. Incagnone, *V-Presidente* — G. Salvo, *Cassiere* — Comm. S. Martorana, *D. Aula*, M. Cernigliaro, *Consiglieri* — Avv. Mondini, *Segretario*

1 Si approvano i Ruoli per la tassa Industria e Commercio esibiti dalla Contabilità Camerale, stati compilati su quelle per la tassa di Ricchezza mobile

2 Si prende atto della vittoria riportata in Cassazione nella causa tra la Camera di Commercio e la Società Ferroviaria Sicula-Occidentale, e si provvede come di risulta

3 Sul rapporto della Commissione, ed in conformità dello stesso, la Camera delibera far opera presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio perchè nell'interesse generale fosse revocato il Decreto Prefettizio col quale si riconosce in favore del Comune di Marsala un dritto esclusivo di pesca nello Stagnone

Il Segretario

AVV. MONDINI

DEPOSITO FRANCO DI VINI ITALIANI

IN MONACO DI BAVIERA

Regolamento e tariffa

(Il regolamento e la tariffa furono concordati e sottoscritti dal Console d'Italia e dalla ditta Flossmann il 23 febbraio 1886).

Il regio Governo d'Italia ha deliberato, sopra proposta del regio Consolato d'Italia in Monaco, di favorire la istituzione di un deposito di vini italiani in quella piazza, allo scopo d'accrescerne l'esportazione in Germania. Per parte del regio Governo d'Italia, l'impresa verrà appoggiata colla missione di un regio enotecnico, e coll'impianto di una Stazione enotecnica presso il deposito di vini nazionali a Monaco

L'enotecnico analizzerà, ad ogni spedizione in arrivo, i vini per constatare la loro purezza ed autenticità, sorveglierà il collocamento e trattamento dei vini, con che verrà offerta al pubblico l'ufficiale garanzia che nel deposito entrano soltanto vini assolutamente puri

Quel regio impiegato italiano, il quale, a norma delle ricevute istruzioni, deve tenersi

estraneo al commercio delle vendite, agrà quale consulente imparziale di tutti gli interessati, ed è perciò assicurata anticipatamente all'impresa la generale fiducia

Essendo state conferite alla ditta Successori W. Flossmann la rappresentanza e direzione commerciale del deposito di vini nazionali, essa col consenso del regio Consolato d'Italia, pubblica qui appresso il relativo regolamento con annessa tariffa

Sezioni A — Magazzino di transito

Art. 1 La ditta successori W. Flossmann ha preso a pigione, e per uso esclusivo del deposito, dal regio ufficio principale di dogana in Monaco, per l'immagazzinaggio dei vini che formeranno il deposito, adatte località di cantina nel fabbricato della dogana con sufficiente superficie per l'immagazzinaggio di grandi quantità.

Art. 2 Nel deposito saranno ammessi soltanto vini italiani. La partecipazione all'approvvigionamento del deposito è libera a tutti i viticoltori e commercianti all'ingrosso del Regno d'Italia, devono però essere introdotti soltanto vini buoni e maturi per la vendita

Art. 3 All'arrivo delle spedizioni di vino, verranno, subito dopo seguito lo scarico nell'atrio della dogana, levati dall'enotecnico i relativi campioni allo scopo delle analisi. Se la qualità dei vini è trovata buona e pura, avrà luogo l'immagazzinaggio nelle cantine del deposito. Se risultano ragioni per la contestazione della qualità dei vini, verrà vietata l'ammissione della rispettiva spedizione contestata nel deposito, e la stessa verrà messa a disposizione del mittente, e trasportata a sue proprie spese nel magazzino generale della dogana

Si avverte inoltre a tale proposito che, a sensi dell'articolo 10 della legge dell'Impero germanico 14 maggio 1879 sul commercio di commestibili, la importazione di vini adulterati è minacciata di processo penale

Art. 4 La ditta successori W. Flossmann dirige, vigila lo scarico, la pesatura, il trasporto dalla cantina e il caricamento dei vini e provvede per uno stabile servizio nelle cantine, come pure per la manutenzione dei fusti del magazzino, a norma delle tasse indicate nella tariffa

Art 5 Ogni mittente riceve un avviso e certificato di deposito in iscritto, nel quale gli viene data comunicazione dell'arrivo della spedizione, come pure della condizione della medesima.

Art 6 Le spedizioni in arrivo verranno tosto esaminate sulla loro condizione esterna, e, nel caso si presentasse qualche mancanza nella stessa, saranno sottoposte alle migliori possibili riparazioni, a spese del mittente. Lo stesso vale per fusti che durante l'immagazzinaggio si avariano. I fusti devono essere di qualità buona e resistente.

Art 7 Per le spedizioni ammesse nel deposito, la ditta successori W Flossmann è tenuta per eventuali danni solo allora che tali danni sono sorti in conseguenza e provatamente della negligenza o malizia della ditta stessa o del suo personale. Tale responsabilità non si estende mai ad un importo superiore al prezzo comune di mercato che poteva avere il vino all'epoca della verifica- zione del danno.

Art 8 Non vi ha responsabilità, e cessa di conseguenza ogni indennizzo, nei seguenti casi:

a) Se i guasti, o le stillazioni del contenuto dei fusti sieno derivati dalla cattiva qualità di questi ultimi,

b) Se i guasti siano avvenuti per forza maggiore, od altri accidenti,

c) Nei casi di falsa dichiarazione della merce.

Art 9 Nei casi di falsa dichiarazione del contenuto o del peso dei fusti, sono interamente e pienamente tenuti i mittenti per le eventuali conseguenze, come per multe doganali sequestri od altro.

Art 10 La ditta successori W Flossmann assicura il deposito contro il pericolo d' incendio; i mittenti devono indicare il valore delle spedizioni nell'avviso di spedizione, le tasse per l'assicurazione sono esposte nella tariffa.

Art 11 Se nel decorso del tempo si manifestasse, per la conservazione dei vini, la necessità di eseguire travasi, o filtrazione di uno o più fusti, queste manipolazioni avvanno luogo sotto la direzione e vigilanza dello enotecnico, però dietro il previo avviso da darsi al proprietario della merce, e col consenso del medesimo.

Art 12 La ditta successori W Flossmann accorda anticipazioni sui vini immagazzinati nel deposito, fino alla metà del valore tassato, ed a norma delle tasse e condizioni contenute nella tariffa.

Art 13 Per quelle spedizioni, che arrivano qui non affrancate, sarà addebitato il mittente in conto corrente delle spese di trasporto per lui esborsate con calcolo degli interessi. Il calcolo dei conti relativo alle tasse del magazzino ed alle altre spese ha luogo mensilmente, e gli importi relativi vengono caricati in conto corrente, col calcolo degli interessi ai committenti.

Art 14 Il bilancio dei conti correnti ha luogo semestralmente al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno, e viene comunicato ai committenti per estratto. Tutta la

merce di un depositante esistente nel magazzino garantisce quale pegno alla ditta successori W Flossmann l'eventuale suo credito verso il medesimo per trasporti e spese.

SEZIONE B — Vendite

Art 15 La ditta successori W Flossmann assume la vendita dei vini ammessi nel deposito per tutta la Germania, ed eventualmente anche all'estero, verso le seguenti provvigioni.

4 per cento se essa assume il *del credere*,
2 per cento se essa non assume il *del credere*.

Art 16 La ditta successori W Flossmann vende ai prezzi stabiliti dai committenti, che dovranno essere calcolati in marchi, franco a Monaco, di modo che i compratori, oltre questo prezzo, e le spese di spedizione dal deposito, non avranno a pagare che il dazio.

Nei casi in cui la merce fu venduta col *del credere* della ditta successori W Flossmann, fa essa i relativi conti al compratore, mentre, nei casi di vendita senza il *del credere* della ditta successori W Flossmann, è il mittente che deve ciò fare. Resta perciò riservata per vendite di quest'ultima specie l'adesione del proprietario della merce.

In conseguenza ogni mittente deve dichiarare alla ditta successori W Flossmann, se o no i vini da esso spediti debbano essere venduti col *del credere* della medesima.

(Cont.)

MINISTERO

DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Biglietti provvisoriamente consorziali che cadono in prescrizione col 30 Giugno 1886

Roma, addì 16 aprile 1886

Da alcune Camere di Commercio sono state richieste a questo Ministero indicazioni precise sui colori, forma ed altri segni caratteristici dei biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali col Regio Decreto 14 giugno 1874, e che per l'art. 7 della legge 7 aprile 1881 cadono in prescrizione il 30 prossimo giugno.

I biglietti che con questa data cadranno in prescrizione sono i seguenti.

Da L. 1000, in carta bianca con impressione nera, la cui descrizione esatta è contenuta nel Decreto Ministeriale del 26 dicembre 1854 n. 266.

Da L. 250 in carta verde e impressione nera, descritti nel Decreto suddetto.

Da L. 20, in carta *chamois* e impressione nera, autorizzati con legge 27 febbraio 1856, n. 1500. La loro forma consiste in un ornato rettangolare che inquadra la leggenda del biglietto, il tutto in nero.

Da L. 10, 1° modello, carta bianca e impressione azzurra, la cui descrizione

si contiene nel decreto Ministeriale del 19 maggio 1866 n. 2919.

Da L. 10, 2° modello, carta bianca e impressione nera sul diritto, e azzurra sul rovescio, la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1866 n. 3428.

Da L. 10 terzo modello, simile al precedente ma con fondo di linee rosso-bruno e verdi nel diritto, e col rovescio azzurro con testa dell'Italia in nero nel centro, la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1872 Serie 2° n. 1146.

Da L. 5 1° modello, in carta bianca e impressione nera, la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 1868 n. 3200.

Da L. 5 2° modello, in carta bianca e impressione azzurra e nera nel diritto, nera nel rovescio su fondo verdastro, la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 agosto 1868 n. 4543.

Da L. 2 in carta bianca e impressione nera sul diritto e verde sul rovescio, la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 26 aprile 1867 n. 3654.

Da L. 4, in carta bianca e impressione nera sul fondo verdastro nel diritto e nera parimenti su fondo verdastro nel rovescio la cui descrizione e contenuta nel Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1869.

Per il Ministro

GUICCIARDINI

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge dei provvedimenti a favore della marina mercantile.

(Continuaz vedi dum. prec.)

Documenti per la liquidazione del compenso per le macchine

Art 25 Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione delle macchine si richiedono i seguenti documenti.

a) istanza come alla lettera a) dell'articolo precedente;

b) progetto di liquidazione del compenso dovuto, formato dal richiedente, accertato e vidimato dalle capitanerie di porto (mod. 12);

c) certificato della capitaneria di porto e, per luoghi fuori della giurisdizione marittima, della Intendenza di Finanza che ha ricevuto la dichiarazione (mod. 13);

d) certificato della capitaneria di porto, o della Intendenza di finanza, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione;

e) copia del processo verbale compro-

vante la forza indicata delle macchine, rilasciato a norma del precedente articolo 21.

Nel caso che la prova della forza della macchina segua all'estero, suppliva alla copia del verbale un certificato di un ingegnere navale, vidimato dall'ufficio delegato dal Governo, od in sua mancanza dal console.

Documenti per la liquidazione del compenso per caldaie

Art 26 Per ottenere la liquidazione del compenso di costruzione e di riparazione di caldaie italiane si produrranno i seguenti documenti:

a) istanza e progetto di liquidazione (mod 14) come alla lettera a e b dell'articolo precedente,

b) certificato della capitaneria di porto competente e, nei luoghi fuori la giurisdizione marittima, della Intendenza di finanze che ha ricevuto la dichiarazione (mod 15),

c) certificato della capitaneria di porto o della Intendenza di Finanza, dal quale risulti il giorno in cui ebbe principio la costruzione o la riparazione;

d) certificato comprovante il peso delle caldaie, rilasciato dal direttore dello stabilimento, o della persona che le ha costruite.

Per le caldaie riparate questo certificato indicherà il peso del materiale impiegato nella riparazione.

Il peso dovrà essere accertato da un ufficiale del Governo, che ne farà apposita dichiarazione nel certificato di cui sopra.

e) certificato della capitaneria di porto o della Intendenza di finanze, indicante il piroscifo od il galleggiante sul quale le caldaie sono state poste.

Navi in corso di costruzione all'epoca in cui entra in vigore la legge.

Art 27 Le navi mercantili ed i galleggianti in corso di costruzione all'epoca in cui la legge entra in vigore, nonché le macchine e caldaie di cui al precedente articolo 42, continueranno a godere fino al loro compimento del regime dazionario di favore richiamato dall'articolo 5 della legge e del premio di costruzione per le navi a vela in legno stabilito dal decreto legislativo 14 luglio 1886, n. 3086.

Restituzione dei dazi sui materiali nelle riparazioni degli scafi

Art 28 In attuazione delle disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge, e fino a che non sia regolata per decreto reale la concessione dei compensi anche alle riparazioni delle navi in legno, in ferro e in acciaio, il dazio sui materiali in esse impiegati sarà restituito agli interessi dopo che ne sia stata accertata la quantità.

Per ottenere questa restituzione l'interessato dovrà fare apposita domanda alla capitaneria di porto, e, nei luoghi posti fuori la giurisdizione marittima, alla Intendenza di finanze, indicando in essa anche la Tesore-

ria sulla quale deve eseguirsi il pagamento. A questa domanda unira

a) progetto di liquidazione (mod 16),

b) certificato comprovante la qualità e la quantità dei materiali impiegati nelle riparazioni, rilasciato dal direttore dello stabilimento o dalla persona che lo eseguì.

La qualità e il peso dei materiali impiegati dovranno essere accertati da un ufficiale del Governo che ne farà apposita dichiarazione nel certificato di cui sopra.

c) certificato della capitaneria di porto, e, nei luoghi fuori della giurisdizione marittima, dell'Intendenza di Finanza, da cui risulti il giorno in cui ebbero principio i lavori e la loro durata, la nave alla quale furono fatti, la sua nazionalità, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola (mod 17).

Annotazioni sulle matricole e sugli atti di nazionalità.

Art 20 Sull'atto di nazionalità e sulla matricola dei piroscafi mercantili che hanno ottenuto il compenso di costruzione, sia per lo scafo, macchine e caldaie, sia per il solo scafo, sarà fatta la seguente annotazione:

Il retrodescritto (o controscritto) piroscifo, avendo ottenuto il compenso di costruzione di cui nella legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (Seria 3^a), non può essere venduto a stranieri o Governi esteri senza autorizzazione del Ministero della Marina, il quale potrà anche vietarne il noleggio all'estero, quando ciò sia richiesto dall'interesse dello Stato.

SEZIONE II — COMPENSO SPECIALE AI PIROSCAFI ADATTI PER FINI MILITARI.

Piroscafi adatti fini militari

Art 30 Le condizioni alle quali devono soddisfare i piroscafi mercantili per aver diritto allo speciale compenso stabilito dallo articolo 4 della legge sono quelle indicate negli articoli seguenti.

Condizioni relative allo scafo

Art 31 Lo scafo dovrà essere diviso in compartimenti stagni di tali dimensioni che, messo uno qualunque di essi in comunicazione col mare, il piroscifo continui a galleggiare con sicurezza. Questi compartimenti stagni termineranno al ponte della nave superiore al galleggiamento, ed in ogni caso si estenderanno non meno di metri 1, 25 al di sopra della linea di galleggiamento in carico.

Essi saranno muniti di porte stagne, di facile chiusura, e secondo uno dei sistemi riconosciuti efficaci.

Condizioni relative alla velocità

Art 32 La velocità del piroscifo alla prova non dovrà essere inferiore a miglia 14 per ora. La parte delle macchine e caldaie che sorge al disopra del galleggiamento in carico e quella che, anche collocata al di sotto, vi si trova prossima, dovrà essere riparata dai proiettili per mezzo di carboniere, di una larghezza non minore di metri 1, 50.

Condizioni relativi alla carboniera

Art 33 Il piroscifo dovrà avere carboniere stabili e temporanee, capaci di contenere una quantità di carbone sufficiente a percorrere miglia 4000 colla velocità ridotta di miglia 10 per ora.

(Cont.)

CORSO DELLE MONETE METALLICHE

Per opportuna norma ed osservanza, si trascrivono qui sotto le principali disposizioni sul corso delle monete nel Regno d'Italia.

Monete d'oro — Hanno corso legale quelle coniate dagli Stati della Lega Latina, cioè Italia, Francia, Belgio, Svizzera e Grecia, al titolo di 900 millesimi, purché non abbiano peso inferiore al sottoindicato.

Pezzi da 100 Lire Grammi 32,	06467
» 50 » »	16, 03233
» 20 » »	6, 40651
» 10 » »	3, 20325
» 5 » »	1, 60002

dal quale peso è già dedotta la tolleranza di coniazione e di consumo; — e purché presentino ancora abbastanza distinte le originarie impronte.

Allo stesso titolo, peso e valore hanno pure corso quelle dell'Austria Ungheria, Principato di Monaco e Regno di Serbia.

Monete d'argento da L. 5 — Hanno corso nel regno quelle coniate dagli Stati dalla predetta Lega Latina senza limite di tolleranza, di coniazione e di consumo, e quindi senza la restrizione di peso minimo, purché non presentino alterazioni o logoramenti fraudolenti, e conservino ancora le impronte distinte per conoscerne la provenienza originaria.

Sono così tolte le cause di contestazione per gli scudi calanti, i quali alle suddette condizioni debbono accettarsi dalle casse pubbliche e quindi anche aver corso fra privati.

Monete divisionali d'argento — Hanno corso legale gli spezzati di argento da L. 2, 1 e 0, 50, purché l'anno di loro coniazione non sia anteriore a quelli sotto indicati.

Per l'Italia anno 1863	
Per Francia » 1864	
Per Belgio » 1866	
Per Svizzera » 1866	
Per Grecia » 1867	

Monete di bronzo. — Hanno corso soltanto quelle coniate in Italia colla effigie di Re Vittorio Emanuele, e quindi sono escluse tutte le monete estere e quelle Nazionali già ritirate dalla circolazione.

L' INCENDIO E LA GRANDINE

Chi vive dei redditi di una casa, o dei prodotti del terreno, assicura la prima contro i danni dal fuoco, o il secondo contro i danni della grandine per essere sicuro di avere di che vivere sempre — Chi lavora e col guadagno mantiene una famiglia deve assicurarsi questo reddito delle proprie braccia, o questo prodotto della propria attività, altrimenti la famiglia può essere esposta alle strettezze, alla miseria — Assicurata, dunque il valore della vostra vita, acquistando una polizza d' Assicurazione dalla *Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni sulla vita dell' Uomo*, sedente in Milano, Via Monte Napoleone N 22 premiata con medaglia d'oro all'Esposizione di Milano nel 1871, di Lodi nel 1883 e di Torino 1884, con medaglia d'oro del R. Ministero di agricoltura Industria e commercio

Agente in Trapani Sigg. Leonardo Marrone & Compagni.

VINCENZO SARACENI, Gerente responsabile

STUDIO COMMERCIALE

Commissioni e Rappresentanze
Depositi in prodotti Agricoli, Commerciali ed Industriali
Referenze, Mutui, Transazioni

FRANCESCO DALLA CHIARA

Agente Viaggiatore della Compagnia Assicurazioni Generali di Venezia per Mantova

EMULSIONE

DI

SCOTT

d'Olio Puro di
FEGATO DI MERLUZZO
CON

Iposofiti di Calce e Soda.

È tanto grato al palato quanto il latte.

Possiede tutte le virtù dell' 'Olio Crudo di Fegato di Merluzzo, più quelle degli Iposofiti.

Guarisce la Tisi
Guarisce la Anemia
Guarisce la debolezza generale
Guarisce la Scrofola
Guarisce il Reumatismo
Guarisce la Tossè e Raffredori
Guarisce il Rachitismo nei fanciulli.

È ricetta dei medici, è di odore e sapore gradevole di facile digestione, e la sopportano li stomaci più delicati

Preparata dai Ch. SCOTT e BOWNE - NUOVA-YORK

In vendita da tutte le principali Farmacie a L. 5, 50 la Bott e 3 la mezza e dai grossisti Sig. A. Manzoni e C. Milano, Roma, Napoli - Sig. Paganini Villani e C. Milano e Napoli

IL DROGHIERE

PERIODICO FONDATA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI DROGHIERI D' ITALIA

Rivista settimanale

del commercio delle droghe, coloniali, cereali, generi chimici, di tintoria ed affini, oli, frutta ed altri prodotti del suolo e dell' industria italiana ed estera

Rubrica ebdomadaria per l'industria dei vini e dei liquori

Abbonamento annuo L. 5 — Semestre L. 3

Si pubblica in Milano Piazza Mercanti — Palazzo della Ragione N. 26

THE PULLMAN COMPANY LIMITED

AGENZIA

ORLANDI BONFIGLIO & C.

Corso Vittorio Emanuele, 112 113

MESSINA

La Ditta Orlandi Bonfiglio e C., rappresentante la Società Pullman, è facultata di vendere i biglietti per i posti delle Vetture Pullman che fanno il servizio fra Reggio Calabria e Napoli

Chiunque fuori Messina volesse fissare i posti preventivamente, può rivolgersi per lettera o telegramma alla suddetta Ditta
Indirizzo telegrafico Orlandi — Messina

BANCA DEL POPOLO IN TRAPANI

ANNO IV

SOCIETA ANONIMA COOPERATIVA

N. 4

PRESIDENTE ONORARIO COMM. IGNAZIO FLORIO SENATORE DEL REGNO

Situazione al 30 Aprile 1886

Soci N. 986 — Capitale Versato L. 473606 03

ATTIVO

Azionisti (Rimanezza a versare)	L.	116943	97
Cassa	,	61426	,
Effetti scontati { a 3 mesi N. 1182 L. 1024454, 76	,	1435450	55
{ a più lunga scadenza » 368 » 410995, 79 }	,	6151	39
Anticipazioni s/ titoli e s/ oggetti	,	71615	07
Effetti all' incasso N. 112	,	5111	80
Depositi a garanzia ed a custodia	,	70000	,
Deposito in garanzia alla Banca Nazionale	,	4819	70
Mobili e spese d' impianto	,	9131	66
Consegnatari diversi	,	37073	40
Agenzie loro cf cf	,	570	92
Debitori diversi	,		
		1818294	16
<i>Spese e perdite dell' esercizio</i>			
Spese d' amministrazione	L.	6025	74
Interessi passivi	,	8958	33
Tasse pagate	,	1076	79
		TOTALE L.	1834355 02

PASSIVO

Capitale sottoscritto N. 11811 azioni	L.	590550	,
Fondo di riserva	,	17255	08
Depositanti di oggetti e titoli	,	5111	80
Conti correnti passivi N. 241	,	799063	71
Libretti di Risparmio » 517	,	264601	69
Creditori diversi	,	18405	48
Accettazioni cambiarie ed assegni amessi	,	4640	12
Azionisti loro cf pf dividendo	,	10016	10
Effetti ricevuti da altri Istituti pf l' incasso	,	74333	15
		1783977	13
<i>Utili dell' esercizio</i>			
Sconto s/ effetti	L.	35441	33
Risconto dell' esercizio precedente	,	14256	83
Interessi s/ anticipazioni	,	98	88
Benefizi diversi	,	580	83
		TOTALE I	1834355 02

Il Direttore T. PIAZZA

Tipografia di Giuseppe Gervasi-Modica — Corso Vitt. Em. N. 49